

# **COMUNE DI ASSISI**

**Settore Affari Generali**

**Ufficio Scuola Sport**

<p><b>REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b></p>
---

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 12/09/2008](#)

# **I N D I C E**

**Art. 1** – Definizione ed ambito di applicazione

**Art. 2** – Destinatari del servizio

**Art. 3** – Iscrizione ed obblighi dei genitori

**Art. 4** – Abbonamento al servizio

**Art. 5** – Cessazione

**Art. 6** – Modalità di gestione e durata del servizio

**Art. 7** – Modalità di erogazione del servizio

**Art. 8** – Utenti non residenti

**Art. 9** - Percorsi

**Art. 10** – Mezzi

**Art. 11** - Capolinee e fermate

**Art. 12** - Comportamento degli utenti

**Art. 13** - Norme finali ed esplicative

**Art. 14** - Entrata in vigore

## **Art.1 – Definizione ed ambito di applicazione**

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico del Comune di Assisi (*di seguito* STS) viene disciplinato dal presente Regolamento che costituisce strumento normativo sia per il Comune, sia per il concessionario del trasporto, sia per gli utenti.

## **Art. 2 – Destinatari del servizio**

1. Il Servizio è destinato ai soli alunni residenti nel Comune di Assisi e frequentanti:
  - a. le scuole d'infanzia (bambini che abbiano già compiuto il terzo anno di età);
  - b. il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado).
2. Il Servizio viene garantito unicamente da e per il plesso scolastico di pertinenza territoriale della via-viale o piazza ove l'alunno è residente, secondo la zonizzazione in vigore.
3. Possono beneficiare del STS gli alunni di cui sopra i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini annualmente stabiliti dal competente Ufficio comunale.

## **Art. 3 – Iscrizione ed obblighi dei genitori**

1. La domanda per fruire del STS va redatta sull'apposito modulo distribuito dal Comune e presentata all'Ufficio Scuola prima dell'inizio dell'attività scolastica.
2. Sono tenuti a presentare domanda sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. Non saranno accolte le istanze degli utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi ai precedenti anni scolastici, anche se la morosità riguardi un fratello o sorella dello studente per cui viene chiesta l'iscrizione.
4. L'iscrizione al STS comporta l'obbligo per il genitore a consegnare e riprendere il minore-utente, nel luogo stabilito per la fermata.
5. Qualora il genitore non assolvere a questo impegno, il servizio verrà sospeso alla terza inadempienza accertata.

## **Art. 4 – Abbonamento al servizio**

1. La quota di abbonamento a carico degli utenti per la fruizione del STS è annuale e può essere corrisposta dall'utente interamente all'inizio dell'anno oppure frazionata fino ad un massimo di tre rate nei termini stabiliti dall'Ufficio competente.
2. Il tesserino rilasciato dall'Ufficio comunale al momento dell'iscrizione è l'unico attestato valido per dimostrare il diritto ad usufruire del STS.
3. Detto tesserino deve essere esibito ogni qualvolta richiesto dagli addetti al STS e/o dai competenti uffici comunali.

## **Art. 5 – Cessazioni**

1. L'utente che in corso d'anno scolastico decida di ritirarsi dal servizio, deve darne preventiva comunicazione scritta al Comune, indicando la data del ritiro e restituendo il tesserino.
2. Il rimborso, quantificato in proporzione al periodo di tempo in cui il servizio non verrà utilizzato, sarà possibile solo qualora il ritiro avvenga prima del 1° aprile e per uno dei motivi seguenti:
  - a. trasferimento del domicilio;
  - b. trasferimento ad altra scuola;
  - c. ritiro dalla scuola;
  - d. sopravvenienza di situazioni o fatti debitamente documentati o autocertificati di particolare rilevanza non dipendenti dalla volontà degli interessati ed ascrivibili a cause di forza maggiore.

## **Art. 6 – Modalità di gestione e durata del servizio**

1. Il Comune, di norma, gestisce il STS mediante concessione a terzi.
2. Il STS viene garantito per tutta la durata dell'attività scolastica, escluso il periodo di svolgimento degli esami.
3. Per gli alunni del primo ciclo di istruzione, il STS non potrà essere attivato nelle zone servite da autolinee pubbliche di capienza adeguata e compatibili con gli orari scolastici.
4. In presenza di situazioni di palese antieconomicità e/o di difficoltà organizzative, il Comune si riserva – per tutti gli studenti aventi diritto al STS - la facoltà di valutare, caso per caso, soluzioni alternative che salvaguardino il diritto allo studio.

## **Art. 7 – Modalità di erogazione del servizio**

1. Il STS può essere richiesto per la corsa intera di andata e ritorno, oppure per una sola corsa (andata o ritorno).
2. Il trasposto dei bambini delle scuole dell'infanzia avviene con la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa.
3. L'accompagnatore, munito di apposito tesserino di riconoscimento, deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.
4. L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante tutto il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata ed al plesso scolastico ove gli alunni stessi dovranno essere lasciati.
5. Nei casi in cui l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo al plesso scolastico o presso l'autorimessa, dove dovrà garantirne la sorveglianza fino alla consegna ai genitori che dovranno essere opportunamente avvisati.
6. Nessun accompagnatore è previsto per gli alunni del primo ciclo di istruzione.

## **Art. 8 – Utenti non residenti**

1. Gli alunni non residenti nel Comune di Assisi, ma frequentanti le scuole d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione ricadenti nel territorio del Comune possono usufruire del STS qualora il minore sia condotto alla prima fermata utile all'interno del territorio comunale di Assisi e qualora non sussistano problemi di capienza nell'automezzo.
2. In ogni caso è escluso :
  - a. che lo scuola-bus esca dai confini comunali;
  - b. che si verifichi un qualunque aumento di percorrenza chilometrica;
  - c. che si istituiscano corse aggiuntive.
3. Il Comune valuterà di volta in volta l'ammissibilità delle istanze .

## **Art. 9 - Percorsi**

1. I percorsi sono fissati annualmente dal competente ufficio comunale su proposta, non vincolante, del gestore del STS.
2. Nella determinazione di detti percorsi l'ufficio tiene conto del numero degli iscritti, della loro residenza e della migliore efficacia ed economicità del servizio.

## **Art. 10 – Mezzi**

1. Tutti i mezzi adibiti al STS devono essere sempre rispondenti alle norme di legge in materia di trasporto scolastico. La relativa certificazione dovrà essere esibita ogni qualvolta richiesta dall'ufficio comunale competente.

### **Art. 11 - Capolinee e fermate**

1. I diversi capolinea del STS sono individuati in corrispondenza dei plessi scolastici e, comunque, nel punto più vicino accessibile ai mezzi di trasporto.
2. Le fermate del STS avvengono di norma sulle strade principali in corrispondenza delle abitazioni degli alunni salvo facoltà del Comune di istituire appositi punti di raccolta.
3. Non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus.
4. A richiesta dei genitori, per motivate eccezionali esigenze intervenute in corso d'anno, gli alunni possono essere consegnati ad una fermata diversa dal luogo indicato nella domanda, solo se ciò non comporti modifica o, comunque, aumento significativo del percorso.

### **Art. 12 - Comportamento degli utenti**

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Gli studenti all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento ed in particolare:
  - occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
  - alzarsi solo ad automezzo fermo;
  - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
  - mostrare rispetto e cura per le attrezzature.
3. Per chi si comporta in modo scorretto, su comunicazione scritta dell'autista, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
  - segnalazione telefonica ai genitori;
  - avviso formale ai genitori;
  - sospensione dal servizio, senza rimborso della quota versata.
4. Qualora il comportamento scorretto degli studenti arrechi danno al mezzo od a terzi, le famiglie sono tenute a rimborsarli.

### **Art. 13 - Norme finali ed esplicative**

1. Eventuali richieste di trasporto inoltrate dopo il termine fissato annualmente per la presentazione delle iscrizioni potranno essere accolte solo ove non comportino rilevante aumento di percorrenza chilometrica e ove non sussistano problemi di capienza nell'automezzo.
2. Sono tenuti ad usufruire della autolinea pubblica i soggetti di cui all'art. 6, c. 3, la cui abitazione dista non più di 500 mt. dalla fermata della linea stessa.
3. Ai fini di quanto stabilito all'art. 6, c. 3, sono considerati compatibili con gli orari scolastici le corse delle linee pubbliche che raggiungono il punto di scarico più vicino alla scuola di destinazione prima dell'inizio dell'orario scolastico e non prima delle ore 7,30.
4. Nelle scuole ove le lezioni proseguano nel pomeriggio e sia presente il servizio di refezione, non verrà effettuato in alcun caso un doppio servizio di trasporto.
5. Il servizio sarà attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle Istituzioni scolastiche.
6. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia ed alla specifica convenzione in atto con il gestore del STS.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e sostituisce, dalla stessa data, quello approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 28 febbraio 2000.
2. il presente regolamento avrà efficacia dall'anno scolastico 2008/2009